

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA

«DENTRO LA COMUNITÀ»

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 35 e 36, l'associazione denominata “Dentro la Comunità”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Dentro la Comunità APS” oppure “Dentro la Comunità Associazione di Promozione Sociale” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Salerno, alla Via Santa Caterina Alessandrina n. 9, CAP 84125. Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

I. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

i. *Organizzazione e gestione di iniziative culturali aperte al pubblico, per la promozione di giovani artisti, siano essi terzi o familiari dei soci dell'associazione;*

ii. *Organizzazione, gestione e promozione di iniziative culturali, convegni, incontri, concorsi e rassegne letterarie, cinematografiche, fotografiche, teatrali ed artistiche in genere che focalizzino l'attenzione sul tema dell'accettazione della parità di genere e finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere, sino al femminicidio;*

iii. *Organizzazione, gestione e promozione di iniziative culturali, convegni, incontri, concorsi e rassegne letterarie, cinematografiche, fotografiche, teatrali ed artistiche in genere che focalizzino l'attenzione sul tema dell'accettazione della parità di genere e finalizzate alla promozione dei valori della*

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;

- iv. Organizzazione, gestione e promozione di iniziative culturali, convegni, incontri, concorsi e rassegne letterarie, cinematografiche, fotografiche, teatrali ed artistiche in genere che focalizzino l'attenzione sul tema dell'accettazione della parità di genere e finalizzate all'integrazione sociale delle persone con handicap fisico o mentale;
- v. Organizzazione, gestione e promozione di iniziative culturali, convegni, incontri, concorsi e rassegne letterarie, cinematografiche, fotografiche, teatrali ed artistiche in genere finalizzate alla maggiore conoscenza nonché alla tutela del patrimonio culturale, anche immateriale, e del paesaggio;
- vi. Organizzazione, gestione e promozione di iniziative culturali, convegni, incontri, concorsi e rassegne letterarie, cinematografiche, fotografiche, teatrali ed artistiche in genere finalizzate alla diffusione di corretti stili di vita in funzione preventiva delle malattie, nonché al miglioramento della conoscenza in merito alle patologie con maggiore impatto sociale, ai loro fattori di rischio ed alle più moderne tecniche di prevenzione e cura, al fine di ottenere un miglioramento quantitativo e qualitativo della vita della comunità nel complesso;

II. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

- i. Organizzare e gestire laboratori di scrittura creativa, indirizzati agli studenti della scuola dell'obbligo, siano essi terzi o familiari dei soci dell'associazione;
- ii. Organizzare e gestire laboratori ed esperienze didattiche basate sul cooperative learning, che garantisce il successo formativo per tutti gli studenti in un contesto di apprendimenti significativi e promuove l'educazione alla cittadinanza: in tali contesti, gli allievi, terzi o familiari di soci dell'associazione, dovranno imparare ad apprendere in modo critico ed autonomo, in modo da avere dei vantaggi in termini di motivazione degli studenti, partecipazione attiva e critica, gestione non solo delle diverse responsabilità, ma anche del gruppo come laboratorio;
- iii. Organizzare e gestire esperienze formative basate su modalità pedagogiche innovative, quali project-based learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva laboratoriale, peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative;
- iv. Organizzare e gestire attività ed esperienze pedagogiche basata sulla didattica per competenze, costruite affinché i destinatari, siano essi terzi o familiari dei soci dell'associazione, possano apprendere e/o applicare didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari; rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione "a ritroso"; progressione degli apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento permanente;
- v. Organizzare e gestire attività ed esperienze pedagogiche finalizzate al potenziamento delle competenze di base e delle "life skills"; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative; gestione della classe; ruolo delle figure specialistiche; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla "comunità educante";

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

- vi. *progettazione di interventi per il recupero del disagio e per prevenire fenomeni di violenza a scuola; metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo;*
- vii. *organizzare e gestire centri con funzione educativa e/o centri estivi diurni, con funzione educativa e ricreativa, finalizzati a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;*
- III. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. n. 117/2017), svolgendo, a titolo esemplificativo le seguenti attività:
- i. *promozione della partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e adulti in qualsiasi forma, finalizzata ad un progetto di educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso la strategia della Partecipazione e l'utilizzo di metodologie educative fondate sulla messa in gioco e rivolte alle persone in crescita;*
- ii. *promozione e gestione di attività finalizzate alla diffusione dei valori dell'educazione al rispetto dell'altro; del riconoscimento dei valori della diversità come risorsa e non come fonte di disuguaglianza; della lotta alle discriminazioni; della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;*
- IV. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, (art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. n. 117/2017), svolgendo, a titolo esemplificativo le seguenti attività:
- i. *costituirsì parte civile ai sensi dell'art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente statuto nonché tutti gli interessi meritevoli di tutela dei destinatari dell'attività dell'associazione.*

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

A seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

A seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione perseguirà le proprie finalità sopraelencate anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Art. 3 – Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a determinate attività, azioni ed iniziative poste in essere dall'associazione che si caratterizzano per la loro intrinseca pericolosità.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere ammesse altre associazioni di promozione sociale in numero illimitato; possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle associazioni di promozione sociale, e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale associate.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori". Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di "socio onorario" a colui il quale si sia distinto per il contributo fornito per il raggiungimento degli scopi sociali o per il particolare sostegno materiale o morale; i soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

I diritti garantiti al socio persona giuridica sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Art. 5 – Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 - Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, o che non presti la propria attività senza finalità di lucro, anche indiretto, può essere escluso dall'associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicandolo in forma scritta con un preavviso minimo di trenta giorni.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;

Alfano Gualt
Gualt
Decreti hys

Decreti hys
EV. EV

RE

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio sono liberamente rieleggibili.

Art. 9 – **Assemblea**

- nomina e revoca il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda,

l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Salvo quanto previsto dal presente statuto, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a

[Handwritten signatures and initials]
C. Alfano
C. G. ...
R. ...
D. ...
E. V. ...

sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque ossia tre titolari e due supplenti, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Alfonso", "Maurizio", and "ECC" with various initials and marks.]

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili –

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 – Bilancio preventivo

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio direttivo deve riunirsi per definire ed approvare la Proposta di Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.

Tale proposta sarà sottoposta all'approvazione della assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio sociale a cui si riferisce.

Art. 18 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Lupo Tuo" and "EVE"]

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 – Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

A. L. *[Signature]*
C. *[Signature]*
R. *[Signature]*
D. *[Signature]*
E. *[Signature]*

Art. 22 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Prof. Pite Occidente Hub
A.C. Alfano
G.C. Grotto
O.P.C. Occidente Hub
M.V. M. V. K. K.
E.V. E. V. K. K.
P. P. K. K.

